



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

MM/COO/dt

Roma, 20 aprile 2021

**Spett. le
Consiglio dell'Ordine
dei dottori commercialisti
e degli esperti contabili di Milano
Via Pattari, 6
20122 MILANO**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 61-2021 – Iscrizione nell'albo di una società tra professionisti

Con il quesito formulato il 26 marzo scorso l'Ordine di Milano chiede conferma della validità della soluzione proposta in ordine al regime pubblicitario della STP costituita ai sensi della legge n. 183/2011. Nel ricostruire la vicenda, l'Ordine sostiene che la società, posto il deposito degli atti e l'iscrizione da parte del Notaio rogante della costituzione della stessa presso il Registro delle Imprese, deve a quest'ultimo depositare una successiva richiesta di iscrizione di inizio di attività, alla quale deve allegare la prova dell'avvenuta iscrizione nella sezione speciale delle STP dell'Ordine professionale competente per territorio in base alla propria sede legale, e non deve poter ottenere la pubblicazione dell'inizio dell'attività prima dell'iscrizione all'Ordine Professionale. Quest'ultima condizione, garantisce lo svolgimento di questa specifica attività professionale, solo ed esclusivamente da soggetti che rispettano le condizioni dell'art. 10 L. 183/2011 e quindi a norma di legge. Diversamente, secondo l'Ordine di Milano, potrebbero essere vanificate le priorità che hanno dato luogo ad un regime speciale e stringente quale quello delle STP.

Su tali aspetti si sono espresse le Camere di Commercio, tra cui quella di Milano, all'indomani della pubblicazione del D.M. n. 34/2013, diffondendo le proprie istruzioni in ordine agli adempimenti correlati alla vicenda pubblicitaria.

In generale, il procedimento individuato dalle Camere di Commercio prevede:

- a seguito della costituzione, l'iscrizione della STP nel registro delle imprese come società inattiva;

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI 2/2

- successivamente, l'iscrizione della STP nella sezione dell'Albo tenuto dall'Ordine territoriale di appartenenza dei soci professionisti¹;
- successivamente all'iscrizione nella sezione dell'Albo professionale, la denuncia dell'avvio dell'attività professionale e l'annotazione dell'avvenuta iscrizione nell'Albo nella sezione speciale del registro delle imprese, dedicata alle società tra professionisti, su richiesta di chi ha la rappresentanza della società.

In tal modo, vengono soddisfatte le esigenze che connotano lo speciale regime di pubblicità delle STP e l'ambito delle verifiche che l'ordinamento demanda ai Consigli degli Ordini territoriali. Quanto alle modalità e ai modelli da utilizzare per gli adempimenti pubblicitari, restano ferme le istruzioni diramate dalle singole Camere di Commercio.

Con i migliori saluti.

Massimo Miani



¹ Si rammenta che, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.M. n. 34/2013 la STP deve essere iscritta in una sezione speciale dell'albo o del registro tenuto presso l'Ordine o il collegio professionale di appartenenza dei soci professionisti e coincidente con quello in cui è posta la sede legale della società, come puntualizza l'art. 9 dello stesso D.M. n. 34/2013. La STP multidisciplinare è iscritta presso l'albo o il registro dell'Ordine o collegio professionale relativo all'attività individuata come prevalente nello statuto o nell'atto costitutivo (art. 8, comma 2).